HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità della decisione del 14 aprile 1965 della Commissione, che autorizza la Repubblica italiana a non accordare il trattamento comunitario alle « pile elettriche » della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie del Giappone, messe in libera pratica negli altri Stati membri e riesportate a destinazione della Repubblica italiana, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1967

che porta estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune, ai prodotti di cui al regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio

(67/300/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

Considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare dei metodi speciali di cooperazione amministrativa previsti dalla decisione sopra indicata valgono ugualmente per quanto riguarda il regime degli scambi previsto per i prodotti di cui al regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio (2), tenuto conto in particolare del ruolo che svolgono le nozioni della provenienza e della destinazione per l'applicazione di detto regime ; che in conseguenza è opportuno estendere il campo di applicazione della precitata decisione alle merci sottoposte al regime degli scambi previsto dal suddetto regolamento ;

Considerando che è opportuno prevedere un regime transitorio per i certificati di circolazione delle merci, modelli DD 1 e DD 3, rispettivamente vistati o rilasciati anteriormente alla data di messa in applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nonostante le disposizioni degli articoli 1, 3 secondo paragrafo, dell'articolo 5 quarto comma e dell'articolo 6 della decisione della Commissione del 17 luglio 1962, il certificato di circolazione, modello DD 4 costituisce il titolo giustificativo che permette di stabilire che le merci, alle quali si applica il regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1967, relativo all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, soddisfano le condizioni richieste per essere ammesse al beneficio del regime degli scambi tra gli Stati membri.

Articolo 2

I certificati di circolazione delle merci, modelli DD 1 e DD 3, rispettivamente vistati o rilasciati anteriormente alla data prevista all'articolo 3 della

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.
(2) GU n. 44 del 10. 3. 1967, pag. 646/67.

presente decisione, in applicazione della decisione della Commissione del 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato, rimangono validi alle condizioni fissate da detta decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure per l'applicazione della presente decisione affinché il formulario di cui sopra possa essere utilizzato a datare dal 1° maggio 1967.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1967

che autorizza la Repubblica francese a prorogare dal 31 marzo al 9 aprile 1967 il periodo di uscita del burro di ammasso privato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(67/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], ed in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

Considerando che, secondo il regolamento n. 68/67/CEE del Consiglio del 22 marzo 1967, relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il regolamento n. 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame [2], il prezzo indicativo del latte e il prezzo d'entrata del burro validi per la Francia per la campagna 1966/1967 sono stati provvisoriamente mantenuti ; che le misure da applicarsi da tale Stato membro per la campagna 1967/1968 a partire dal 10 aprile 1967 sono state fissate dal regolamento n. 71/67/CEE del Consiglio del 7 aprile 1967 [3] ; che la conclusione dei contratti di ammasso per la nuova campagna non poteva intervenire prima che le suddette misure fossero rese note ; che è quindi opportuno di dare alla Francia l'opportunità di terminare il 9 aprile 1967 le operazioni di uscita dell'ammasso del burro che è stato oggetto di misure di intervento che sono state prese prima del 31 ottobre 1966 in vista dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE ;

Considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, primo capoverso, secondo trattino, del regolamento n. 192/64/CEE [4], la Repubblica francese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile il periodo di uscita dell'ammasso del burro prodotto durante la campagna lattiera 1966/1967, che è stato oggetto di aiuti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
[2] GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 852/67.
[3] GU n. 67 dell'8. 4. 1967, pag. 1261/67.
[4] GU n. 215 del 27. 12. 1964, pag. 3652/64.